



Licenza comunitaria: trasporto internazionale di merci

Descrizione

Per effettuare i trasporti internazionali è necessario il possesso di una licenza comunitaria e, qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo, anche di un attestato di conducente.

Licenza comunitaria

La licenza comunitaria è rilasciata da uno Stato membro, in conformità del regolamento Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009*, a qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi.

L'impresa deve possedere i seguenti requisiti:

- avere sede in Italia in conformità della legislazione comunitaria e della legislazione nazionale;
- essere abilitata in Italia, in conformità della legislazione comunitaria e della legislazione nazionale in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, ad effettuare trasporti internazionali di merci su strada;
- avere in disponibilità almeno un veicolo o un complesso veicolare avente massa complessiva a pieno carico, compreso quello dei rimorchi, superiore a 3,5 tonnellate

La **licenza comunitaria** viene rilasciata dal Ministero dei Trasporti di Roma **alle imprese regolarmente iscritte all'Albo degli autotrasportatori ed abilitate ad effettuare trasporti internazionali:**

- in un unico originale che deve essere conservato agli atti dell'impresa
- ha validità di cinque anni
- è rinnovabile
- non è cedibile a terzi
- deve essere restituita in caso di cessazione dell'attività
- serve per richiedere le copie conformi

deve essere rinnovata:

- alla scadenza della validità dei 5 anni
- In caso di variazione della sede e/o della ragione sociale dell'impresa

La **licenza comunitaria è rilasciata a nome del trasportatore e non è cedibile**. Una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve trovarsi a bordo di ciascun veicolo del trasportatore ed essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo. Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, la copia certificata conforme accompagna il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa ovvero siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato.

Le imprese di trasporto possono chiedere al ministero dei Trasporti i - Direzione generale APC - il rilascio di un'autorizzazione **per paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo** se sono in, possesso della licenza comunitaria.

Revoca

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1072/2009, l'autorità che ha provveduto al rilascio della licenza comunitaria ne dispone la revoca qualora l'impresa interessata non soddisfi più le condizioni sopra elencate o abbia fornito delle informazioni non veritiere nella compilazione del modulo di richiesta della licenza stessa.

Copie certificate conformi della licenza comunitaria

Il Ministero dei Trasporti di Roma rilascia al titolare l'originale della licenza comunitaria, che è conservato dal trasportatore, nonché un numero di copie certificate conformi corrispondente al numero dei veicoli di cui il titolare della licenza comunitaria dispone a titolo di piena proprietà o ad altro titolo, in particolare in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing.

La licenza comunitaria e le copie certificate devono essere conformi al modello figurante nell'allegato II*. Tale allegato ne stabilisce inoltre le condizioni di impiego. Esse contengono almeno due degli elementi di sicurezza elencati nell'allegato I*. **(Allegati al Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009).*

La licenza comunitaria e le relative copie certificate conformi recano il sigillo dell'autorità di rilascio nonché una firma e un numero di serie. Il numero di serie della licenza comunitaria e delle copie certificate conformi è inserito nel registro elettronico nazionale (REN) delle imprese di trasporto su strada ai dati relativi alla sezione riservata trasportatore.

Nota:

Nel caso in cui la richiesta di copia certificata conforme riguardi un **veicolo preso in locazione senza conducente**, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, l'impresa richiedente dovrà esibire una copia registrata del **contratto di locazione** dalla quale risulti chiaramente la data di scadenza della locazione. L'Ufficio rilascerà una copia certificata conforme avente come data di scadenza quella prevista dal contratto come termine della locazione, purché quest'ultima sia antecedente, o uguale alla data di scadenza della licenza comunitaria di riferimento. Nel caso, invece, il termine della locazione sia successivo a quello della scadenza della licenza comunitaria, quest'ultima data dovrà essere utilizzata come scadenza anche della copia certificata conforme rilasciata per il veicolo locato.

Nel caso in cui nel contratto sia previsto il rinnovo tacito della locazione, ai fini del rilascio della copia certificata conforme verrà considerata come data di scadenza quella indicata nel contratto come **primo termine di scadenza**. Per i periodi successivi di durata, sarà cura dell'impresa dimostrare, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare alla domanda di richiesta della copia certificata conforme, il proseguimento fino a data certa della locazione ai fini dell'ottenimento della nuova copia certificata conforme.

L'attestato di conducente

L'**attestato di conducente** è rilasciato dalle autorità competenti del paese dell'UE di stabilimento del trasportatore a tutti i trasportatori che siano titolari di una licenza comunitaria e che in detto paese dell'UE assumano legalmente o facciano legalmente ricorso a un conducente che non sia cittadino di un paese dell'UE né soggiornante di lungo periodo. L'attestato di conducente è valido per un periodo massimo di cinque anni.

L'attestato di conducente reca il sigillo dell'autorità di rilascio nonché una firma e un numero di serie. Il numero di serie dell'attestato di conducente può essere inserito nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada nella sezione riservata ai dati relativi al trasportatore che, a sua volta, lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nell'attestato.

L'attestato di conducente è di proprietà del trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nell'attestato quando questi guida un veicolo che effettua trasporti in virtù di una licenza comunitaria rilasciata al trasportatore stesso. Una copia certificata conforme dell'attestato di conducente rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore è conservata nei locali del trasportatore. L'attestato di conducente deve essere esibito a richiesta degli agenti preposti al controllo.

L'attestato di conducente resta valido solo fintantoché sussistono le condizioni in base alle quali è stato rilasciato. Gli Stati membri provvedono affinché esso sia immediatamente restituito dal trasportatore alle autorità di rilascio se tali condizioni vengono meno.

Cabotaggio *

Qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che sia titolare di una licenza comunitaria e il cui conducente, se cittadino di un paese terzo, è munito di un attestato di conducente, è ammesso ad effettuare trasporti di cabotaggio. Una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale, i trasportatori di merci su strada hanno sette giorni a disposizione per effettuare fino a tre trasporti di cabotaggio. Questi tre trasporti di cabotaggio possono anche essere effettuati nei paesi dell'UE di transito, con un limite di un trasporto per paese.

I trasporti nazionali di merci su strada effettuati nel paese dell'UE ospitante da un trasportatore non residente sono considerati conformi al regolamento CE 1072/2009 solo se il trasportatore può produrre prove che attestino chiaramente il trasporto internazionale in entrata nonché ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato consecutivamente. L'esecuzione dei trasporti di cabotaggio è **soggetta alle disposizioni legislative nazionali** in vigore nel paese dell'UE ospitante per quanto riguarda:

- le condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;
- i pesi e le dimensioni dei veicoli stradali;
- le disposizioni relative al trasporto di talune categorie di merci, in particolare merci pericolose, derrate deperibili e animali vivi;
- il tempo di guida e i periodi di riposo;
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui servizi di trasporto.

Le disposizioni legislative e regolamentari di cui sopra sono applicate ai trasportatori non residenti alle medesime condizioni imposte ai trasportatori stabiliti nel paese dell'UE ospitante, al fine di evitare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.

In caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all'interno di una determinata zona geografica, dovuta all'attività di cabotaggio o aggravata da tale attività, la Commissione ha facoltà di adottare delle **misure di salvaguardia**.

Sanzioni contro le infrazioni

In caso di infrazione grave alla normativa comunitaria in materia di trasporti commessa da un trasportatore, le autorità competenti del paese dell'UE di stabilimento del trasportatore adottano misure appropriate, compresa eventualmente una diffida, che possono portare all'imposizione di **sanzioni amministrative** quali il ritiro della licenza comunitaria. In caso di infrazione grave alla normativa comunitaria in materia di trasporti su strada da parte di un trasportatore non residente, il paese dell'UE nel cui territorio è stata accertata l'infrazione comunica alle autorità competenti del paese di stabilimento del trasportatore la decisione definitiva al riguardo, comprendente una descrizione dell'infrazione, la categoria, il tipo e la gravità dell'infrazione, nonché le sanzioni imposte. Tutte le infrazioni gravi devono essere iscritte nel **registro elettronico nazionale** delle imprese di trasporto su strada.

Trasporti che devono essere liberati da ogni regime di licenza comunitaria e da ogni altra autorizzazione di trasporto

1. I trasporti postali effettuati nell'ambito di un regime di servizio pubblico.
2. Trasporti di veicoli danneggiati o da riparare.
3. Trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 3,5 tonnellate.

4. Trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali.
5. Trasporti di merci con autoveicoli sempreché sussistano le condizioni seguenti:
 - le merci trasportate devono appartenere all'impresa o essere state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;
 - il trasporto deve servire a far affluire le merci all'impresa, o a spedirle dall'impresa stessa, oppure a spostarle all'interno dell'impresa, o, per esigenze aziendali, all'esterno dell'impresa stessa;
 - gli autoveicoli adibiti a tale trasporto devono essere guidati dal personale dell'impresa;
 - i veicoli che trasportano le merci debbono essere di proprietà dell'impresa o essere stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso essi soddisfino le condizioni previste dalla Direttiva n. 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.

Questa disposizione non si applica in caso di utilizzazione di un veicolo di sostituzione durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente;

- il trasporto deve costituire soltanto un'attività accessoria nell'ambito di tutte le attività dell'impresa.

Modulistica

[Modello domanda licenza comunitaria \(All. 1\)](#)

[Modello domanda copia certificata conforme \(All. 2\)](#)

Per informazioni:

Provincia di Nuoro

info@provincia.nuoro.it - Pec: protocollo@pec.provincia.nuoro.it

Settore Urbanistica - Trasporti - Energia, Ufficio Trasporti

Piazza Italia 22, 08100 Nuoro

sede staccata in Viale del Lavoro n.26/28 (ex caserma Vigili del Fuoco)

Dirigente: ing Mario Viola tel 0784 238840

www.mit.gov.it

Normativa

REG. (CE) n. 1072_2009 norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada.pdf

Circolare 28 maggio 2012 n.3 prot.12754 Licenze comunitarie per il trasporto internazionale di merci su strada e copie conformi..pdf

Decreto 11 novembre 2011 prot.231Durata licenza comunitaria..pdf

Legge 6 giugno 1974, n. 298 *Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.*

*** **NORMATTIVA** ***

DECRETO 28 aprile 2005, n.161 *reg. di attuazione DLgs 395_2000 trasporti.*

http://www.provincia.pd.it/uploads/GUIDA_SERVIZI/Trasporti/Autotrasporto-merci-

Link utili

[Ministero delle infrastrutture e dei trasporti](#)

[CCIAA di Nuoro.mht](#)

***In sintesi:**

Ai fini del regolamento Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 s'intende per:

«trasporti internazionali»:

- gli spostamenti dei veicoli a carico i cui punti di partenza e d'arrivo siano situati in due Stati membri diversi, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;
- gli spostamenti dei veicoli a carico da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;
- gli spostamenti dei veicoli a carico tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri;
- gli spostamenti a vuoto relativi ai trasporti di cui alle lettere a), b) e c);

«Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale un trasportatore svolge la sua attività diverso dallo Stato membro di stabilimento del trasportatore;

«trasportatore non residente»: un'impresa di trasporto di merci su strada che svolge la sua attività in uno Stato membro ospitante;

«conducente»: chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo nell'ambito delle sue mansioni per essere disponibile, all'occorrenza, alla guida;

«trasporti di cabotaggio»: trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante, in conformità del regolamento;

«Paese dell'UE ospitante»: il paese dell'UE nel quale il trasportatore svolge la sua attività diverso dal paese dell'UE di stabilimento del trasportatore;

«infrazione grave della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada»: un'infrazione che può portare alla perdita dell'onorabilità ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009 e/o al ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria.